



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**OGGETTO: Circolare 13.2026**

**Seregno, 9 marzo 2026**

### **CERTIFICAZIONE UNICA ANNO 2026**

Per il 2026, sono previste tre diverse scadenze per il rilascio della Certificazione Unica e per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate.

**entro il 16 marzo** il sostituto d'imposta dovrà trasmettere le certificazioni relative:

- ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
- ai redditi diversi;
- ai redditi per locazioni brevi, con l'indicazione nell'apposito campo del CIN – Codice Identificativo Nazionale.

**Entro il termine del 30 aprile** andranno trasmesse le certificazioni relative:

- ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

**Entro il termine del 2 novembre**, andranno trasmesse le certificazioni relative:

- ai redditi esenti;
- ai redditi non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

### **Soggetti obbligati**

Sono tenuti a compilare e trasmettere il modello tutti coloro che, in qualità di sostituto di imposta:

- hanno corrisposto somme per le quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte, che sono comunque assoggettati alla contribuzione INPS;
- sono titolari di assicurazione INAIL;
- hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali, e/o premi assicurativi INAIL;
- operano in qualità di sostituti di imposta, comprese le pubbliche amministrazioni.

La Certificazione Unica 2026 **non riguarda** invece la certificazione:

- dei dividendi e dei proventi equiparati,
- dei *capital gain*, per i quali rimane la certificazione in forma "libera"
- degli interessi e altri redditi di capitale, per i quali rimane la certificazione in forma "libera".

La Certificazione Unica 2026 non deve invece essere consegnata ai lavoratori domestici (es. colf, badanti), ai quali va consegnata una "dichiarazione sostitutiva" semplificata.

### **Composizione della certificazione**

Il **modello ordinario** da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi al modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che non hanno presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- CU 2026, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

E' consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

**Il modello sintetico**, da consegnare, è invece, è composto da 3 parti:

1. dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
2. certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
3. certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

### **Trasmissione e consegna**

La trasmissione avviene in via esclusivamente telematica e può essere fatta: (i) direttamente dal soggetto tenuto alla comunicazione se in possesso delle credenziali Fisco online o di identità SPID; (ii) tramite intermediario delegato.

### **Lavoratori autonomi minimi e forfettari**

I soggetti che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfettario<sup>1</sup> o il regime di vantaggio<sup>2</sup>, sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica al percettore e dalla sua trasmissione all'Agenzia delle Entrate.

I contribuenti in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, ad eccezione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati<sup>3</sup>.

In relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2025, i "contribuenti forfettari" devono quindi compilare la Certificazione Unica 2026, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate e da consegnare ai lavoratori.

Rimane confermata da parte dei forfettari la compilazione del quadro RS del modello RPF26, in particolare i righe RS371, RS372 e RS373, indicando il codice fiscale del percipiente e l'ammontare dei redditi stessi. Tale quadro funge da monitoraggio delle Ritenute fiscali non versate in alternativa al modello 770 da cui i forfettari, come detto, sono esonerati.

---

<sup>1</sup> art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014

<sup>2</sup> art. 27 del D.L. 98/2011

<sup>3</sup> art. 1 co. 69 della L. 190/2014



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### **Le locazioni brevi**

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici connessi all'intermediazione, come ad esempio Airbnb, Booking etc., che agiscono in qualità di sostituti d'imposta incassando i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve e che operano una ritenuta pari al 21% sull'ammontare degli incassi percepiti, sono tenuti alla presentazione della CU, da consegnare poi al percipiente, nonché a versare la relativa ritenuta fiscale a mezzo F24 (codice tributo 1919 – sezione erario – anno 2025).

Su tale tipologia di redditi è stata prevista infatti, come opzione, l'applicazione della Cedolare Secca al 21%. Il reddito derivante da tali contratti di locazione breve può essere quindi inquadrato come "reddito fondiario" se in capo al proprietario dell'immobile o titolare di altro diritto reale, oppure "reddito diverso" se in capo al sublocatore o comodatario.

Per la gestione di questi corrispettivi con le relative ritenute è stata prevista una parte apposita: "Certificazione Redditi – Locazioni Brevi", con l'indicazione dei dati relativi al contratto di locazione e alle ritenute fiscali effettuate. Dall'anno 2025, è necessario indicare il codice CIN – Codice Identificativo Nazionale, assegnato all'unità abitativa oggetto di locazione.

### **Sanzioni**

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, infatti, è prevista l'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo di 50.000,00 euro per sostituto d'imposta.

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza del 16.3.2026 o del 30.4.2026, la sanzione è ridotta a un terzo (€ 33,33), con un massimo di 20.000,00 euro.

Si segnala che l'Agenzia delle Entrate<sup>4</sup> ha recentemente superato la precedente posizione secondo la quale la sanzione per omessa, tardiva o errata presentazione della CU non poteva essere ravveduta, ammettendo ora la possibilità di fare ricorso alle riduzioni delle sanzioni previste dalla disciplina del ravvedimento operoso che per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ammette l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'articolo 12, D.Lgs. 472/1997

### **Correzione entro 5 giorni**

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la sostituzione o l'annullamento della precedente certificazione avviene entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Pertanto, per evitare l'applicazione di sanzioni, la trasmissione delle certificazioni corrette deve avvenire entro il 21.3.2026 (5 giorni dal 16.3.2026) oppure entro il 5.5.2026 (5 giorni dal 30.4.2026).

Deve ancora essere chiarito se la possibilità di correzione entro 5 giorni senza sanzioni è applicabile anche alle Certificazioni in scadenza al 31 ottobre.

---

<sup>4</sup> circolare n. 12/E/2024



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Nel caso di scarto dell'intero *file* contenente le Certificazioni Uniche 2026, inviato entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 16 marzo o 30 aprile;<sup>5</sup>

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si riserva ulteriori approfondimenti.

***Studio Commercialista Associato Contrino***

### **TIPOLOGIE REDDITUALI DA INDICARE NEL MODELLO 730 / REDDITI PF 2026**

- B** Utilizzazione economica, da parte dell'**autore** o dell'inventore, di **opere dell'ingegno**, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.
- C** Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
- D** Utili spettanti ai soci promotori e ai soci fondatori delle società di capitali.
- E** Levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali.
- G** Indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale.
- H** Indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone, con esclusione delle somme maturate entro il 31.12.2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa.
- I** Indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili.
- L** Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (es.: **eredi** e legatari dell'autore o inventore).
- L1** Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano **acquistato a titolo oneroso i diritti** alla loro utilizzazione.
- M** **Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.**
- M1** Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere.
- M2** Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI.
- N** Indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche.
- O** Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ma con obbligo presso ex Pals.
- O1** Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ma con obbligo presso ex Pals.
- V1** Redditi derivanti **da attività commerciali non esercitate abitualmente** (ad esempio, **provvigioni** corrisposte per prestazioni **occasionali** ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procuratore d'affari).

---

<sup>5</sup> Agenzia delle Entrate 15.1.2026 n. 15707



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### TIPOLOGIE REDDITUALI DA INDICARE ESCLUSIVAMENTE NEL MODELLO REDDITI PF 2026

#### **A Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale.**

- F** Indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.
- J** Compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini Iva, in relazione alla cessazione di tartufi.
- K** Assegni di servizio civile universale di cui all'art. 16 del D. Lgs. 6.03.2017, n. 40.
- P** Compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art. 15, c. 2 dell'Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera del 26.10.2004.
- Q** **Provvigioni corrisposte ad agente** o rappresentante di commercio **monomandatario**.
- R** **Provvigioni corrisposte ad agente** o rappresentante di commercio **plurimandatario**.
- S** Provvigioni corrisposte a commissionario.
- T** Provvigioni corrisposte a **mediatore**.
- U** Provvigioni corrisposte a **procacciatore di affari**.
- V** Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25.02.1987, n. 67).
- V2** Redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio.
- W** Corrispettivi erogati nel 2025 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter D.P.R. 600/1973.
- ZO** Titolo diverso dai precedenti.

### INDICAZIONE DEL CODICE

- Codice 2** Somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori, con i relativi rimborsi spese (art. 44 D.L. 78/2010).
- Codice 4** Somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori **impatriati in Italia** che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa (art. 16 D. Lgs. 147/2015). **Codice 6** Somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (70% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori **impatriati** (art. 16, c. 1 D. Lgs. 147/2015).
- Codice 8** Somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori **impatriati** (art. 16, c. 5-bis D. Lgs. 147/2015). **Codice 9** Somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori **impatriati** che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30.04.2019 (art. 16, c. 5-quater D. Lgs. 147/2015).



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- Codice 13** Somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori **impatriati** rientrati prima del 30.04.2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 3.03.2021.
- Codice 14** Somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori **impatriati** rientrati prima del 30.04.2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 3.03.2021.
- Codice 15** Somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai docenti e **ricercatori rientrati in Italia** prima del 2020 e che alla data del 31.12.2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 44 D.L. 78/2010 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 31.03.2022.
- Codice 16** Somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori **impatriati** che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, in base all'art. 5, c. 4 D. Lgs. 209/2023.
- Codice 17** Somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (60% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori **impatriati** che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, in base all'art. 5, c. 4 D. Lgs. 209/2023.
- Codice 20** Prestazioni di lavoro autonomo di cui all'art. 53, c. 1 Tuir per le quali l'art. 36, c. 6, D. Lgs. 36/2021 ha previsto la non concorrenza alla base imponibile di un importo complessivo annuo di € 15.000,00.
- Codice 21** Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta.
- Codice 22** Erogazione di **redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito**.
- Codice 23** Assegni di servizio civile universale di cui all'art. 16 del D. Lgs. 40/2017 per i quali la norma ha previsto la loro esenzione.
- Codice 24** Nel caso gli somme erogate ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e pediatri di libera scelta in regime forfetario di cui all'art. 1, c. 54 L. 190/2014 non soggette a ritenuta d'acconto, per le quali non si applica quanto disposto dal c. 6-septies dell'art. 4 D.P.R. 322/1998.
- Codice 25** Indennità non assoggettate a ritenuta d'acconto corrisposte ai soggetti in regime forfetario (art. 1, c. 54 L. 190/2014) per le quali non si applica quanto disposto dall'art. 4, 6-septies D.P.R. 322/1998 (ossia, l'esenzione dalla C.U.).
- Codice 26** Indennità non assoggettate a ritenuta d'acconto corrisposte ai soggetti in regime fiscale di vantaggio (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) per le quali non si applica quanto disposto dall'art. 4, c. 6-septies D.P.R. 322/1998 (ossia, l'esenzione dalla C.U.).